

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I 27/08/1996 n. 7862

legge 109/94 Articoli 30 - Codici 30.4

Nell'appalto di opera pubblica l'appaltatore, essendo tenuto a rilevare - nei limiti delle sue capacità tecniche e delle cognizioni richiestegli quale imprenditore del particolare ramo - eventuali carenze od errori nelle disposizioni impartitegli dal committente o dal direttore dei lavori nominato dallo stesso, è responsabile per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, anche se derivanti dall'imperfezione del progetto, a meno che non dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a seguire il progetto medesimo quale nudus minister nella ragionevole opinione che dalla fedele attuazione di esso non sarebbe derivato alcun danno.